

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25974 del registro di segreteria, proposto da:

- P. C. (C.F. Omissis), nato a nato a Omissis (Omissis) il Omissis,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Isabella Rago (c.f.
RGASLL71M46G535I - Pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) sito in
Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che lo rappresenta e difende in virtù di
delega agli atti.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), ex
INPDAP sede di Nuoro, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv.
Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 9 giugno 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2024, dopo breve relazione del
giudice, l'avv. Alessandro Doa, nell'interesse dell'INPS. Non presente la
parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 9 giugno

2023, il ricorrente, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, alla riliquidazione del trattamento previdenziale, con l'attribuzione dell'aliquota di rendimento nella misura individuata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, oltre interessi e rivalutazione su ciascun rateo maturato, nonché spese e competenze rifusi.

L'interessato ha rappresentato di essere stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", con un corredo contributivo, alla data del 31 dicembre 1995, inferiore a 15 anni, che comunque, secondo la prospettazione attorea, ricadrebbe nell'ipotesi disciplinata dal predetto art. 54, secondo il quale *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile"*. Ciononostante, l'importo dovuto sarebbe stato liquidato dall'INPS secondo il coefficiente più sfavorevole di cui all'art. 44 del medesimo d.P.R. 1092 del 1973.

L'assicurato ha pertanto inoltrato all'Ente di previdenza, in data 4 agosto 2022, istanza di revisione della pensione, invocando la corretta applicazione della citata disposizione, senza che a tale richiesta sia stato dato riscontro.

A supporto dell'odierna pretesa, dopo avere ricordato la normativa in materia, ha sostenuto che il ricalcolo della quota retributiva della propria pensione non sarebbe precluso dall'aver svolto al 31.12.1995 un servizio inferiore ai 15 anni, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, ampiamente richiamata, e, in particolare, dalle stesse Sezioni Riunite, con le sentenze nn. 1 e 12 del 2021.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 20 dicembre 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche in attuazione della circolare n. 68 del 14.06.2022, disponendo il relativo pagamento a decorrere dal mese di febbraio 2024. Ha chiesto, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il 29 aprile 2024, l'avv. Rago ha depositato note d'udienza, nelle quali ha preso atto della rideterminazione del trattamento previdenziale, ritenendo che possano sussistere gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; ha, altresì, insistito per la condanna dell'Istituto al pagamento degli oneri processuali, per il principio di soccombenza virtuale.

All'udienza dell'8 maggio 2024, l'avv. Doa ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria e ha chiesto che le spese siano compensate, rimettendosi, comunque, alle valutazioni del giudice.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Quanto ai compensi di lite, deve osservarsi come l'INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l'avvio dell'azione davanti a questa Corte, nonostante l'interessato ne avesse fatto richiesta e lo stesso Ente avesse emanato una circolare, come sopra richiamata, per il ricalcolo d'ufficio delle posizioni quale quella in trattazione. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza

dell'iniziale prospettazione del ricorrente, l'Ente deve essere condannato al rimborso delle spese legali, in suo favore, nella misura indicata nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale che si liquidano in euro 500,00.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza dell'8 maggio 2024.

.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18/06/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)